

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1554

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MARZO 1995

---

Modifiche al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238,  
concernenti le nascite negli stabilimenti ospedalieri

---

ONOREVOLI SENATORI. - La stragrande maggioranza delle gestanti partorisce ormai nelle strutture ospedaliere o nelle cliniche, che sono ovviamente ubicate nei centri urbani maggiori, e quindi i parti che avvengono nell'abitazione dei genitori sono ridotti a casi isolati.

Gli stabilimenti ospedalieri, con la legge 12 febbraio 1968, n. 132, e con la istituzione del servizio sanitario nazionale disposta con la legge 23 dicembre 1978, n. 833, hanno acquistato carattere di presidi multinazionali a servizio, spesso, di una estesa pluralità di comuni.

Ne deriva pertanto che il luogo di nascita dei figli coincide con quello in cui ha sede lo stabilimento ospedaliero, per cui il luogo di nascita dei figli delle famiglie non residenti nel comune in cui ha sede il presidio, è diverso da quello in cui hanno la residenza i genitori.

Ciò comporta, oltre allo spopolamento anagrafico, notevole malcontento dei cittadini che più sentono i valori della propria tradizione sociale e culturale.

Anche dal punto di vista pratico il rilascio di un certificato rende necessari inutili spo-

stamenti da un comune all'altro, spesso situati anche in diverse regioni.

Con il disegno di legge vengono integrate le disposizioni dell'ordinamento dello stato civile relative alla tenuta degli atti di nascita, stabilite con il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, con norme che consentono, una volta constatato il luogo effettivo della nascita di attribuire al neonato agli effetti legali, quale comune di nascita, quello di residenza dei genitori.

Nel caso in cui i genitori abbiano una diversa residenza, il neonato viene iscritto nel comune dove risulta iscritta la madre. In tal modo viene data rilevanza al carattere di extraterritorialità che assumono, rispetto al comune nel quale per esigenze funzionali hanno la loro sede, i presidi ospedalieri, considerandoli come strutture di servizio sovracomunale che, per tale loro specifica funzione, non debbono incidere, in modo così determinante come avviene attualmente, sul momento della costituzione della capacità giuridica delle persone fisiche, momento il cui carattere essenziale è affermato dall'articolo 1 del codice civile.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Dopo l'articolo 71 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è inserito il seguente articolo:

«Articolo 71-bis. - 1. Quando la nascita avviene in uno stabilimento ospedaliero essa viene considerata, a tutti gli effetti di legge, come avvenuta nel comune di residenza dei genitori.

2. In tal caso, dall'atto di nascita, che viene ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune dove la residenza, se nota, la madre devono risultare:

a) l'indicazione dell'ospedale nel quale la nascita è avvenuta;

b) l'indicazione del comune che viene considerato, legalmente, il luogo di nascita del bambino e che corrisponde al comune nell'anagrafe della popolazione residente del quale sono iscritti i genitori. Nel caso che i genitori abbiano residenza in comuni diversi, quale comune di nascita agli effetti legali viene determinato quello nella cui anagrafe è iscritta la madre del bambino. Quando si tratta di bambini di cui sono conosciuti i genitori o che non sono stati riconosciuti dagli stessi, il comune di nascita agli effetti legali è quello ove ha sede lo stabilimento ospedaliero nel quale è avvenuta la nascita ed a questo comune va presentato l'atto di nascita».

## Art. 2.

1. All'articolo 78 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, in fine, è aggiunto il seguente comma:

«Le disposizioni del primo comma non si applicano ai casi previsti all'articolo 71-bis».

## Art. 3.

1. Con decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per per l'interno apporterà modifiche ai moduli per i registri di nascita e alle formule per gli atti di nascita approvati con decreto ministeriale 7 luglio 1958 per adeguarli alle disposizioni della presente legge.

## Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.